

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS.
36/2023 e s.m.i.

*Allegato alla deliberazione della Giunta
comunale n. 101 del 23/07/2026*

Indice

TITOLO I – PARTE GENERALE	3
Art. 1 – Obiettivi.....	3
Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione	3
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione	4
Art. 4 – Gruppo di lavoro	5
Art. 5 – Quota del 20 per cento	6
TITOLO II – INCENTIVO.....	7
Art. 6 – Quantificazione dell’incentivo.....	7
Art. 7 – Graduatoria del fondo incentivante per lavori.....	7
Art. 8 – Graduatoria del fondo incentivante per servizi e forniture.....	8
Art. 9 – Modalità di definizione dell’incentivo	9
Art. 10 – Modifiche contrattuali e varianti.....	10
Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro	10
Art. 12 – Personale dirigenziale	10
TITOLO III – NORME COMUNI	11
Art. 13 – Principi in materia di valutazione	11
Art. 14 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	11
TITOLO IV – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO	13
Art. 15 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi.....	13
Art. 16 – Limite individuale dei compensi da corrispondere.....	13
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	14
Art. 17 – Entrata in vigore	14
Art. 18 – Disposizioni finali.....	14

TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Obiettivi

1. I presenti criteri per la ripartizione sono determinati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel SO n. 12 alla GU 31 marzo 2023, n. 77), e s.m.i. Essi si applicano nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno della presente definizione dei criteri per la ripartizione, con il termine "Codice" si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dai presenti criteri di ripartizione; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. La misura è definita in base alla graduazione indicata nell'Allegato A – "Tabelle di ripartizione incentivo". Il contributo IRAP è a carico dell'Amministrazione e dovrà essere separatamente quantificato nella apposita voce "Iva ed eventuali altre imposte" del Quadro economico dell'intervento o del servizio/fornitura.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e dai presenti criteri di ripartizione.
5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00 ad eccezione di quelli considerati di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, in base a motivata valutazione della stazione appaltante in sede di programmazione, ai sensi dell'art.

- 114, comma 8, e dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 del codice, nei quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini degli artt. 13, commi 2 e 3, e 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati in via diretta aventi importo inferiore ad euro 25.000,00.;
 - f) gli affidamenti in house ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente.
6. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, nel caso di appalti di forniture e servizi di importo superiore a euro 500.000 o considerati di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, l'effettiva nomina di un DEC diverso dal RUP costituisce condizione per il riconoscimento dell'incentivo per tutte le fasi dell'appalto.
7. Gli appalti relativi a servizi di ingegneria e architettura, laddove di importo singolarmente superiore a euro 500.000 ovvero considerati di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, non sono incentivati singolarmente, ma nell'ambito dell'appalto di lavori a cui sono funzionali, con riferimento alle risorse specificamente indicate nelle tabelle per il caso di esternalizzazione delle attività di ciascuna fase. L'incentivo spettante a ciascun destinatario non può comunque superare quello conseguibile, per fase, attività e singola funzione tecnica, in base all'applicazione dei parametri di liquidazione di cui all'art. 8 e alla correlata Tabella per i contratti di servizi in riferimento all'importo del servizio di ingegneria e architettura.
8. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma, convenzione nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dai dipendenti incaricati per le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
9. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre Centrali di committenza e di acquisti di beni, servizi, forniture o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo viene riconosciuto per le attività, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
10. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura di affidamento è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'ente che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono esclusivamente le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, ivi compresi i collaboratori addetti alle preliminari attività di espropriazione, se necessarie);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura. Il dirigente vigilerà sul rispetto dei tempi definiti dalla legge per quanto attiene alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e di tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nell'Allegato A - *"Tabelle ripartizione incentivo"*, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15.
8. Sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.
9. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. Il dirigente/responsabile del servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 16;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile del servizio di cui all'art. 15.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

TITOLO II – INCENTIVO

Art. 6 – Quantificazione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'Allegato A – *“Tabelle di ripartizione incentivo”*; essi sono definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. Le percentuali indicate nelle Tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Per le prestazioni che vengono appaltate attraverso le Centrali di committenza o le Stazioni uniche appaltanti, l'aliquota di cui al punto 3.1 *“Predisposizione dei documenti di gara”* dell'Allegato A - *“Tabelle di ripartizione incentivo”*, viene ridotta del 25/%. Resta inteso che tale percentuale potrà essere oggetto di rivisitazione e rideterminazione in sede di stipula o modifiche delle Convenzione sottoscritte con la Centrale Unica di Committenza (CUC) e la stazione unica appaltante (SUA).
4. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili, previo formale accordo tra Enti. La quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono proporzionalmente attribuite alle altre attività della medesima fase, salve eccezioni espressamente indicate nella Tabella.¹
6. Con successive appendici al regolamento verranno definite Tabelle di ripartizione specifiche relative alle concessioni di lavori, alle concessioni di servizi e ai procedimenti di finanza di progetto, ferma restando la graduazione prevista agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2.
7. Eventuali aggiornamenti delle percentuali spettanti saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Art. 7 – Graduazione del fondo incentivante per lavori

¹ Resta inteso che laddove una prestazione sia externalizzata, la relativa percentuale di incentivo non è assegnata, salvo il caso dei servizi di ingegneria e architettura o espresse deroghe.

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - a) lavori di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - b) lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,2%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) lavori di importo superiore ad euro € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,2%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00.
2. Per le concessioni di lavori e i procedimenti di finanza di progetto di lavori², la percentuale stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:
 - a) concessione di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **1,5%**.
 - b) concessione di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **1,5%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) concessione di importo compreso tra euro € 20.000.000,01 e € 50.000.000,00:
 - i. percentuale del **1,5%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,2%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - d) concessione di importo superiore e € 50.000.000,01:
 - i. percentuale del **1,5%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,25%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - iv. Percentuale dello **0,1%** per la parte di importo eccedente € 50.000.000,01.

Art. 8 – Graduatoria del fondo incentivante per servizi e forniture

² I criteri specifici di riparto dell'incentivo tra le diverse funzioni coinvolte per le concessioni e le finanze di progetto di cui al comma 2 dell'art. 7 saranno sviluppati con apposito atto integrativo del presente atto amministrativo generale.

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità del servizio o fornitura da realizzare:
 - a) servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - b) servizi e forniture di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 1.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) servizi e forniture di importo superiore ad euro € 1.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 1.000.000,00;
 - iii. percentuale del **1%** per la parte di importo eccedente € 1.000.000,00.
2. Per le concessioni di servizi e i procedimenti di finanza di progetto di servizi³, la percentuale stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità del servizio da realizzare:
 - a) concessione di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **1%**.
 - b) concessione di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **1%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) concessione di importo compreso tra euro € 20.000.000,01 e € 50.000.000,00:
 - i. percentuale del **1%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,2%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - d) concessione di importo superiore e € 50.000.000,01:
 - i. percentuale del **1%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,25%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - iv. Percentuale dello **0,1%** per la parte di importo eccedente € 50.000.000,01.

Art. 9 – Modalità di definizione dell'incentivo

³ I criteri specifici di riparto dell'incentivo tra le diverse funzioni coinvolte per le concessioni e le finanze di progetto di cui al comma 2 dell'art. 8 saranno sviluppati con apposito atto integrativo del presente atto amministrativo generale.

1. L'incentivo corrispondente alle percentuali applicate agli importi del contratto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e di scarica (se previsti) e sarà inserito, già a partire dal progetto (per lavori nel progetto di fattibilità tecnica/economica) e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 10 – Modifiche contrattuali e varianti

1. Le modifiche contrattuali, anche in forma di varianti, conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere, servizi o forniture aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziare rispetto a quelle originarie del progetto approvato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica contrattuale o la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'Allegato A - "*Tabelle di ripartizione incentivo*" e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste non siano state individualmente e separatamente nominate o la relativa competenza non discenda direttamente dalla legge, gli incentivi ad esse relativi (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività, salvo il caso di esternalizzazione.
3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati responsabili di fase, collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite si intendono di competenza del RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

Art. 12 – Personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il personale dirigenziale concorre alla ripartizione dell'incentivo secondo le percentuali indicate nell'Allegato A - "*Tabelle di ripartizione incentivo*", laddove assuma una delle funzioni tecniche di cui all'art. 3.

TITOLO III – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nell'Allegato A - *"Tabelle di ripartizione incentivo"*. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile del servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile del servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda allegata ai presenti criteri di ripartizione compilata dal RUP.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi dei presenti criteri di ripartizione è ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata, se non debitamente giustificata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione, se non debitamente giustificati;
2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10% + un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione ⁴
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	10%+ un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione +ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione ⁵
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	Ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	Ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione

5. Qualora nell'espletamento di una procedura si verificano incrementi sia dei tempi di esecuzione, sia dei costi di realizzazione, la riduzione dell'incentivo applicata corrisponde alla somma delle singole riduzioni applicabili.
6. La riduzione dell'incentivo applicabile non può in nessun caso eccedere il 60%.
7. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia e incrementa la quota del 20% di cui all'art. 2, comma 3, lettera b).
8. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alla revisione prezzi di cui all'art. 60 e le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. non riconducibile a errore o omissione;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

⁴ **Esempio:** ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 27% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 16% (10% + ulteriori 6 punti percentuali).

⁵ **Esempio:** ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 45% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 40% (10% + 20% + ulteriori 10 punti percentuali).

TITOLO IV – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 15 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal destinatario dell'incentivo, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Per quanto attiene al compenso a favore del dirigente, la liquidazione è effettuata dal Segretario comunale. Per quanto attiene al compenso eventualmente da corrispondere a favore del Segretario Comunale, è competente il vice-Segretario oppure, in mancanza, il Dirigente o il responsabile del Settore finanziario, o in ulteriore mancanza, dal Dirigente o responsabile di altro Settore. In caso di incompatibilità di tutte le figure elencate, in ultima istanza la liquidazione è disposta dalla Giunta comunale.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso anno, ovvero entro il mese di maggio dell'anno successivo alla maturazione.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile del servizio predispone una scheda, sulla base dell'Allegato A – *“Tabelle di ripartizione incentivo”*, che per ciascun assegnatario delle singole attività, dovrà contenere almeno:
 - il tipo di attività svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - La scheda è controfirmata dall'interessato.

Art. 16 – Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L'incentivo complessivamente maturato dal destinatario dell'incentivo nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'art. 2, comma 3, lettera b).

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione si applicano ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali è stata avviata la procedura di affidamento, tramite pubblicazione del bando o trasmissione di avviso o di lettere di invito, a decorrere dal 31 dicembre 2024.
2. I presenti criteri si applicano altresì a tutti gli appalti per i quali è stata avviata la procedura di affidamento, tramite pubblicazione del bando o trasmissione di avviso di lettere di invito, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 fino al 30 dicembre 2024, limitatamente alle sole funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche dal personale dirigenziale.
3. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, a partire dal 1° luglio 2023, a tutti i contratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito sono state trasmesse sino al 30 dicembre 2024 ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 nonché alle funzioni tecniche svolte sino al 30 dicembre 2024 nell'ambito di appalti per i quali la procedura di affidamento, tramite pubblicazione del bando o trasmissione di avviso di lettere di invito, è stata avviata ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, si applica il precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 106 del 30.07.2025, ivi comprese le norme transitorie in esso contenute.

Art. 18 – Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dai presenti criteri di ripartizione si fa rinvio al d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e alle altre disposizioni vigenti in materia



CONSIGLIO
PERMANENTE
DEGLI ENTI
LOCALI

CONSEIL
PERMANENT DES
COLLECTIVITÉS
LOCALES

PIAZZA NARBONNE, 16
11100 AOSTA - TEL. 0165 43 347
WWW.CELVA.IT - INFO@CELVA.IT
PROTOCOLLO@PEC.CELVA.IT
C.F. E P.I. 00665740072
REGISTRO IMPRESE DI AOSTA
N. 00665740072

Prot. n. 424 del 21 aprile 2026

ACCORDO IN MATERIA DI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I.

Il giorno 21 aprile 2026, alle ore 11:30, c/o la sede del CPEL sita c/o gli uffici del CELVA, in Aosta, Piazza Narbonne n. 16, si sono riuniti:

- la Delegazione trattante di parte pubblica del CPEL, nelle persone di:
 - Alex MICHELETTO Presidente;
 - Raffaele ROCCO Componente;
 - Michel SAVIN Componente;
 - Carmela MACHEDA Componente;
- e la Delegazione trattante di parte sindacale sia per l'area delle Categorie, sia per l'area della Dirigenza nelle persone di:

- CISL-FP	(Categorie e Dirigenza)	Giuseppe GRASSI
- FP-CGIL	(Categorie e Dirigenza)	Silvia GRADI
- FIALP SiVDER	(Dirigenza)	Assente ingiustificato
- SAVT-FP	(Categorie e Dirigenza)	Rosita GUIDO
- UIL-FP	(Categorie)	Nicola PAU
- CONAPO	(Categorie)	Assente ingiustificato

Ritualmente convocate da CPEL con nota prot. 383/2026 del 10 aprile 2026 per ambe due le aree di contrattazione:

SOTTOSCRIVONO

l'allegato accordo per l'area della Categorie / Dirigenza composto di n. 20 pagine.

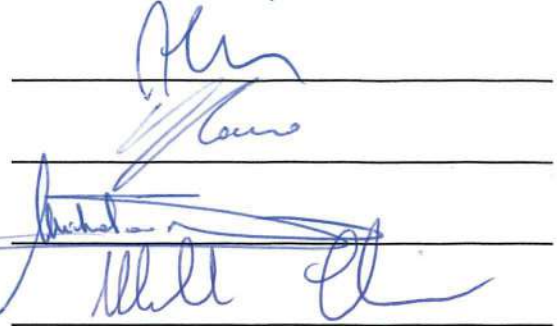
- Per la Delegazione trattante di parte pubblica del CPEL, nelle persone di:

- Alex MICHELETTO Presidente

- Raffaele ROCCO Componente

- Michel SAVIN Componente

- Carmela MACHEDA Componente



- e la Delegazione trattante di parte sindacale, nelle persone di:

- CISL-FP (Categorie e Dirigenza) Giuseppe GRASSI

- FP-CGIL (Categorie e Dirigenza) Silvia GRADI

- FIALP SiVDER (Dirigenza) Assente ingiustificato

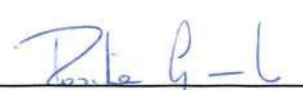
- SAVT-FP (Categorie e Dirigenza) Rosita GUIDO

- UIL-FP~~X~~ (Categorie)

Nicola PAU

- CONAPO (Categorie)

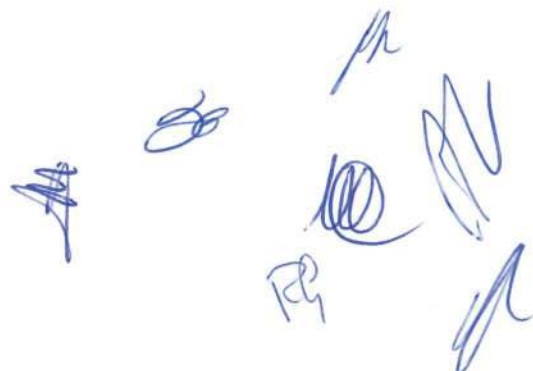
Assente ingiustificato


24/04/2026

NON SOTTOSCRIVONO

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE
FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 45 DEL D.LGS.
36/2023 e s.m.i.

*Allegato alla deliberazione della Giunta
comunale n. ____ del _____*

*Approvato dal Consiglio di
Amministrazione del CELVA con
deliberazione del _____ n. ____*

Several handwritten signatures in blue ink are located in the bottom right corner of the page. There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names.

Indice

TITOLO I – PARTE GENERALE	3
Art. 1 – Obiettivi	3
Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione	3
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione.....	4
Art. 4 – Gruppo di lavoro.....	5
Art. 5 – Quota del 20 per cento.....	6
TITOLO II – INCENTIVO	7
Art. 6 – Quantificazione dell'incentivo	7
Art. 7 – Graduazione del fondo incentivante per lavori	7
Art. 8 – Graduazione del fondo incentivante per servizi e forniture	8
Art. 9 – Modalità di definizione dell'incentivo.....	9
Art. 10 – Modifiche contrattuali e varianti	10
Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	10
Art. 12 – Personale dirigenziale.....	10
TITOLO III – NORME COMUNI	10
Art. 13 – Principi in materia di valutazione.....	11
Art. 14 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	11
TITOLO IV – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO	12
Art. 15 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi	13
Art. 16 – Limite individuale dei compensi da corrispondere	13
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	14
Art. 17 – Entrata in vigore	14
Art. 18 – Disposizione finale	14

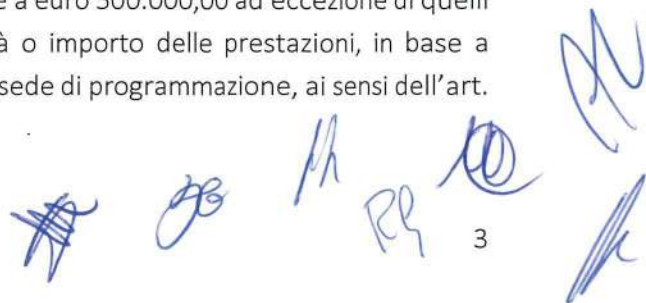
TITOLO I – PARTE GENERALE

Art. 1 – Obiettivi

1. I presenti criteri per la ripartizione sono determinati ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel SO n. 12 alla GU 31 marzo 2023, n. 77), e s.m.i. Essi si applicano nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno della presente definizione dei criteri per la ripartizione, con il termine "Codice" si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dai presenti criteri di ripartizione; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali. La misura è definita in base alla graduazione indicata nell'Allegato A – "Tabelle di ripartizione incentivo". Il contributo IRAP è a carico dell'Amministrazione e dovrà essere separatamente quantificato nella apposita voce "Iva ed eventuali altre imposte" del Quadro economico dell'intervento o del servizio/fornitura.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 4, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 5, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice e dai presenti criteri di ripartizione.
5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 500.000,00 ad eccezione di quelli considerati di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, in base a motivata valutazione della stazione appaltante in sede di programmazione, ai sensi dell'art.



3

- 114, comma 8, e dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14 del codice, nei quali il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.
- c) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini degli artt. 13, commi 2 e 3, e 56;
 - d) i lavori in amministrazione diretta;
 - e) tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture affidati in via diretta-aventi importo inferiore ad euro 25.000,00.;
 - f) gli affidamenti in house ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente.
6. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7, nel caso di appalti di forniture e servizi di importo superiore a euro 500.000 o considerati di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, l'effettiva nomina di un DEC diverso dal RUP costituisce condizione per il riconoscimento dell'incentivo per tutte le fasi dell'appalto.
7. Gli appalti relativi a servizi di ingegneria e architettura, laddove di importo singolarmente superiore a euro 500.000 ovvero considerati di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, non sono incentivati singolarmente, ma nell'ambito dell'appalto di lavori a cui sono funzionali, con riferimento alle risorse specificamente indicate nelle tabelle per il caso di esternalizzazione delle attività di ciascuna fase. L'incentivo spettante a ciascun destinatario non può comunque superare quello conseguibile, per fase, attività e singola funzione tecnica, in base all'applicazione dei parametri di liquidazione di cui all'art. 8 e alla correlata Tabella per i contratti di servizi in riferimento all'importo del servizio di ingegneria e architettura.
8. Qualora le procedure di affidamento siano attinenti ad un accordo di programma, convenzione nonché ad altra forma di collaborazione o d'intesa con altri Enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dai dipendenti incaricati per le attività tecniche, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
9. Nel caso di adesione a convenzioni o accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o da altre Centrali di committenza e di acquisti di beni, servizi, forniture o attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), l'incentivo viene riconosciuto per le attività, indicate nell'allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale dell'Ente.
10. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui ai presenti criteri di ripartizione non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 3, lettera a), relativa a ciascuna procedura di affidamento è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'ente che svolge le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono esclusivamente le seguenti attività tecniche:

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento, ivi compresi i collaboratori addetti alle preliminari attività di espropriazione, se necessarie);
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario);
- coordinamento dei flussi informativi.

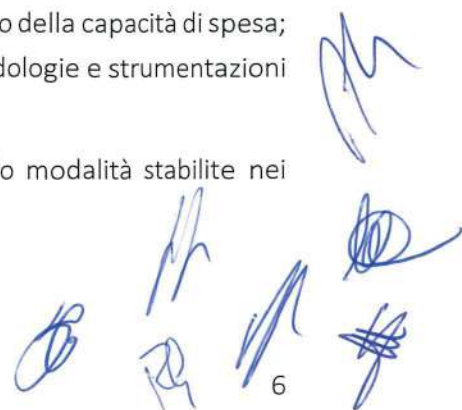
Art. 4 – Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile del servizio competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura. Il dirigente vigilerà sul rispetto dei tempi definiti dalla legge per quanto attiene alle attività e/o adempimenti a ciascuno assegnati.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e di tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile del servizio competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti, dei sub-procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nell'Allegato A - *"Tabelle ripartizione incentivo"*, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 15.
8. Sono escluse dalla ripartizione dell'incentivo le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.
9. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.
10. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. Il dirigente/responsabile del servizio che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 – Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 16;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile del servizio di cui all'art. 15.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:



6

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

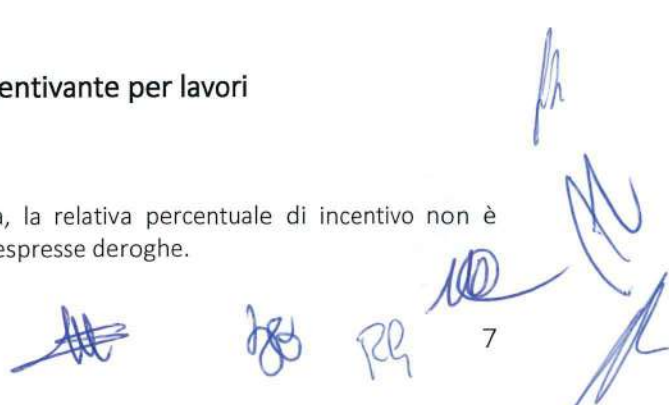
TITOLO II – INCENTIVO

Art. 6 – Quantificazione dell'incentivo

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'Allegato A – *"Tabelle di ripartizione incentivo"*; essi sono definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.
2. Le percentuali indicate nelle Tabelle sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Per le prestazioni che vengono appaltate attraverso le Centrali di committenza o le Stazioni uniche appaltanti, l'aliquota di cui al punto 3.1 *"Predisposizione dei documenti di gara"* dell'Allegato A - *"Tabelle di ripartizione incentivo"*, viene ridotta del 25/%. Resta inteso che tale percentuale potrà essere oggetto di rivisitazione e rideterminazione in sede di stipula o modifiche delle Convenzione sottoscritte con la Centrale Unica di Committenza (CUC) e la stazione unica appaltante (SUA).
4. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili, previo formale accordo tra Enti. La quota assegnata è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
5. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono proporzionalmente attribuite alle altre attività della medesima fase, salve eccezioni espressamente indicate nella Tabella.¹
6. Con successive appendici al regolamento verranno definite Tabelle di ripartizione specifiche relative alle concessioni di lavori, alle concessioni di servizi e ai procedimenti di finanza di progetto, ferma restando la graduazione prevista agli artt. 7, comma 2, e 8, comma 2.
7. Eventuali aggiornamenti delle percentuali spettanti saranno stabiliti dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

Art. 7 – Graduazione del fondo incentivante per lavori

¹ Resta inteso che laddove una prestazione sia esternalizzata, la relativa percentuale di incentivo non è assegnata, salvo il caso dei servizi di ingegneria e architettura o espresse deroghe.



1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:
 - a) lavori di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - b) lavori di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,2%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) lavori di importo superiore ad euro € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,2%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,00.
2. Per le concessioni di lavori e i procedimenti di finanza di progetto di lavori², la percentuale stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità dell'opera da realizzare:
 - a) concessione di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **1,5%**.
 - b) concessione di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **1,5%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) concessione di importo compreso tra euro € 20.000.000,01 e € 50.000.000,00:
 - i. percentuale del **1,5%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,2%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - d) concessione di importo superiore e € 50.000.000,01:
 - i. percentuale del **1,5%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,25%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - iv. Percentuale dello **0,1%** per la parte di importo eccedente € 50.000.000,01.

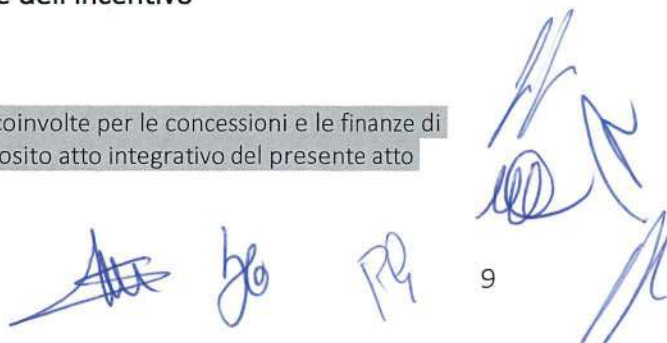
Art. 8 – Graduatoria del fondo incentivante per servizi e forniture

² I criteri specifici di riparto dell'incentivo tra le diverse funzioni coinvolte per le concessioni e le finanze di progetto di cui al comma 2 dell'art. 7 saranno sviluppati con apposito atto integrativo del presente atto amministrativo generale.

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità del servizio o fornitura da realizzare:
 - a) servizi e forniture di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **2%**.
 - b) servizi e forniture di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 1.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) servizi e forniture di importo superiore ad euro € 1.000.000,00:
 - i. percentuale del **2%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **1,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 1.000.000,00;
 - iii. percentuale del **1%** per la parte di importo eccedente € 1.000.000,00.
2. Per le concessioni di servizi e i procedimenti di finanza di progetto di servizi³, la percentuale stabilita dal d.lgs. 36/2023 e s.m.i. è così graduata, in ragione della complessità del servizio da realizzare:
 - a) concessione di importo fino alla soglia comunitaria: percentuale del **1%**.
 - b) concessione di importo compreso tra la soglia comunitaria ed € 20.000.000,00:
 - i. percentuale del **1%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria.
 - c) concessione di importo compreso tra euro € 20.000.000,01 e € 50.000.000,00:
 - i. percentuale del **1%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,2%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - d) concessione di importo superiore e € 50.000.000,01:
 - i. percentuale del **1%** per la parte di importo fino alla soglia comunitaria;
 - ii. percentuale del **0,5%** per la parte di importo eccedente la soglia comunitaria e fino a € 20.000.000,00;
 - iii. percentuale del **0,25%** per la parte di importo eccedente € 20.000.000,0 e sino a € 50.000.000,00.
 - iv. Percentuale dello **0,1%** per la parte di importo eccedente € 50.000.000,01.

Art. 9 – Modalità di definizione dell'incentivo

³ I criteri specifici di riparto dell'incentivo tra le diverse funzioni coinvolte per le concessioni e le finanze di progetto di cui al comma 2 dell'art. 8 saranno sviluppati con apposito atto integrativo del presente atto amministrativo generale.



9

1. L'incentivo corrispondente alle percentuali applicate agli importi del contratto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e di discarica (se previsti) e sarà inserito, già a partire dal progetto (per lavori nel progetto di fattibilità tecnica/economica) e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato.

Art. 10 – Modifiche contrattuali e varianti

1. Le modifiche contrattuali, anche in forma di varianti, conformi all'art. 120 del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere, servizi o forniture aggiuntivi ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura.
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie del progetto approvato. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la modifica contrattuale o la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nell'Allegato A - "*Tabelle di ripartizione incentivo*" e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste non siano state individualmente e separatamente nominate o la relativa competenza non discenda direttamente dalla legge, gli incentivi ad esse relativi (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività, salvo il caso di esternalizzazione.
3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati responsabili di fase, collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite si intendono di competenza del RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

Art. 12 – Personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i., il personale dirigenziale concorre alla ripartizione dell'incentivo secondo le percentuali indicate nell'Allegato A - "*Tabelle di ripartizione incentivo*", laddove assuma una delle funzioni tecniche di cui all'art. 3.

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nell'Allegato A - *"Tabelle di ripartizione incentivo"*. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile del servizio tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura (A tal riguardo, vedasi l'allegata sentenza n. 10222 del 28 maggio 2020 della Corte di Cassazione - Sezione del Lavoro Civile).
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile del servizio è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda allegata ai presenti criteri di ripartizione compilata dal RUP.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 14 – Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi dei presenti criteri di ripartizione è ridotto nei seguenti casi:
 - a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata, se non debitamente giustificata;
 - b) incremento dei tempi di esecuzione, se non debitamente giustificati;
2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
----------------------	------------------------	--------------------------

Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	10% + un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione ⁴
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	10%+ un ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione +ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione ⁵
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	Ulteriore punto percentuale per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	Ulteriori 2 punti percentuali per ogni punto di incremento del tempo di esecuzione

5. Qualora nell'espletamento di una procedura si verificano incrementi sia dei tempi di esecuzione, sia dei costi di realizzazione, la riduzione dell'incentivo applicata corrisponde alla somma delle singole riduzioni applicabili.
6. La riduzione dell'incentivo applicabile non può in nessun caso eccedere il 60%.
7. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia e incrementa la quota del 20% di cui all'art. 2, comma 3, lettera b).
8. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alla revisione prezzi di cui all'art. 60 e le modifiche contrattuali di cui all'art. 120 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i. non riconducibile a errore o omissione;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

TITOLO IV – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

⁴ **Esempio:** ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 27% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 16% (10% + ulteriori 6 punti percentuali).

⁵ **Esempio:** ad incremento dei tempi di esecuzione pari al 45% corrisponde una riduzione dell'incentivo pari al 40% (10% + 20% + ulteriori 10 punti percentuali).

Art. 15 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile del servizio competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal destinatario dell'incentivo, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Per quanto attiene al compenso a favore del dirigente, la liquidazione è effettuata dal Segretario comunale. Per quanto attiene al compenso eventualmente da corrispondere a favore del Segretario Comunale, è competente il vice-Segretario oppure, in mancanza, il Dirigente o il responsabile del Settore finanziario, o in ulteriore mancanza, dal Dirigente o responsabile di altro Settore. In caso di incompatibilità di tutte le figure elencate, in ultima istanza la liquidazione è disposta dalla Giunta comunale.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso anno, ovvero entro il mese di maggio dell'anno successivo alla maturazione.
3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile del servizio predispone una scheda, sulla base dell'Allegato A – *"Tabelle di ripartizione incentivo"*, che per ciascun assegnatario delle singole attività, dovrà contenere almeno:
 - il tipo di attività svolta;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
 - La scheda è controfirmata dall'interessato.

Art. 16 – Limite individuale dei compensi da corrispondere

1. L'incentivo complessivamente maturato dal destinatario dell'incentivo nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dall'unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui all'art. 2, comma 3, lettera b).



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some of which appear to be initials.

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 – Entrata in vigore

1. I presenti criteri di ripartizione si applicano ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali è stata avviata la procedura di affidamento, tramite pubblicazione del bando o trasmissione di avviso o di lettere di invito, a decorrere dal 31 dicembre 2024.
2. I presenti criteri si applicano altresì a tutti gli appalti per i quali è stata avviata la procedura di affidamento, tramite pubblicazione del bando o trasmissione di avviso di lettere di invito, ai sensi del d.lgs. n. 36/2023 fino al 30 dicembre 2024, limitatamente alle sole funzioni tecniche svolte a decorrere dal 31 dicembre 2024, anche dal personale dirigenziale.
3. Fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 2, a partire dal 1° luglio 2023, a tutti i contratti relativi ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito sono state trasmesse sino al 30 dicembre 2024 ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 nonché alle funzioni tecniche svolte sino al 30 dicembre 2024 nell'ambito di appalti per i quali la procedura di affidamento, tramite pubblicazione del bando o trasmissione di avviso di lettere di invito, è stata avviata ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, si applica il precedente regolamento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. ..., ivi comprese le norme transitorie in esso contenute.

Art. 18 – Disposizione finale

1. Per quanto non disciplinato dai presenti criteri di ripartizione si fa rinvio al d.lgs. 36/2023 e s.m.i. e alle altre disposizioni vigenti in materia

OGGETTO:			
CALCOLO INCENTIVO			
		IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
		€ -	€ -
IMPORTO		PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Importo inferiore a € 5.538.000,00	€ -	2,0%	€ 0,00
Importo compreso tra € 5.538.000,00 e € 20.000.000,00	€ -	1,2%	€ 0,00
Importo superiore a € 20.000.000,00	€ -	0,5%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro		80,0%	€ 0,00
da ripartire per la formazione		20,0%	€ 0,00
RIPARTIZIONE INCENTIVO			
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE		100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE		10%	€ 0,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)	20%	€ 0,00
	a) RUP	40%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	50%	€ 0,00
	c) Collaboratori	10%	€ 0,00
1.2	Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *	30%	€ 0,00
	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	30%	€ 0,00
	c) Redattore DOCFAP	40%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
1.3	Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione	50%	€ 0,00
	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	30%	€ 0,00
	c) Redattore DIP	40%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE		20%	€ 0,00
2.1	Coordinamento dei flussi informativi ^	2%	€ 0,00
	a) RUP	5%	€ 0,00
	b) Coordinatore dei flussi informativi **	15%	€ 0,00
	c) gestore dell'ambiente di condivisione dei dati **	40%	€ 0,00
	d) gestore dei processi digitali **	40%	€ 0,00
2.2	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	29%	€ 0,00
	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Progettista **	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
2.3	Redazione del progetto esecutivo	39%	€ 0,00
	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Progettista **	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
2.4	Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5%	€ 0,00
	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Coordinatore **	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
2.5	Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione	25%	€ 0,00
	a) RUP (anche quale validatore)	40%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	10%	€ 0,00
	c) Verificatore **	45%	€ 0,00
	d) Collaboratori	5%	€ 0,00
3. FASE DI GARA ***		20%	€ 0,00
3.1	Predisposizione dei documenti di gara	100%	€ 0,00
	a) RUP	40%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	50%	€ 0,00
	c) Collaboratori	10%	€ 0,00
4. FASE DI ESECUZIONE		50%	€ 0,00
4.1	Direzione dei lavori	49%	€ 0,00
	a) RUP	25%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	15%	€ 0,00
	c) Direttore Lavori **	35%	€ 0,00
	c.1) Direttore operativo ****	12%	€ 0,00
	c.2) Ispettore di cantiere ****	8%	€ 0,00
	f) Collaboratori	5%	€ 0,00

11/02/2023

FR

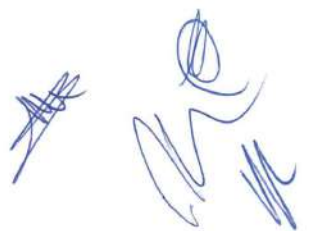
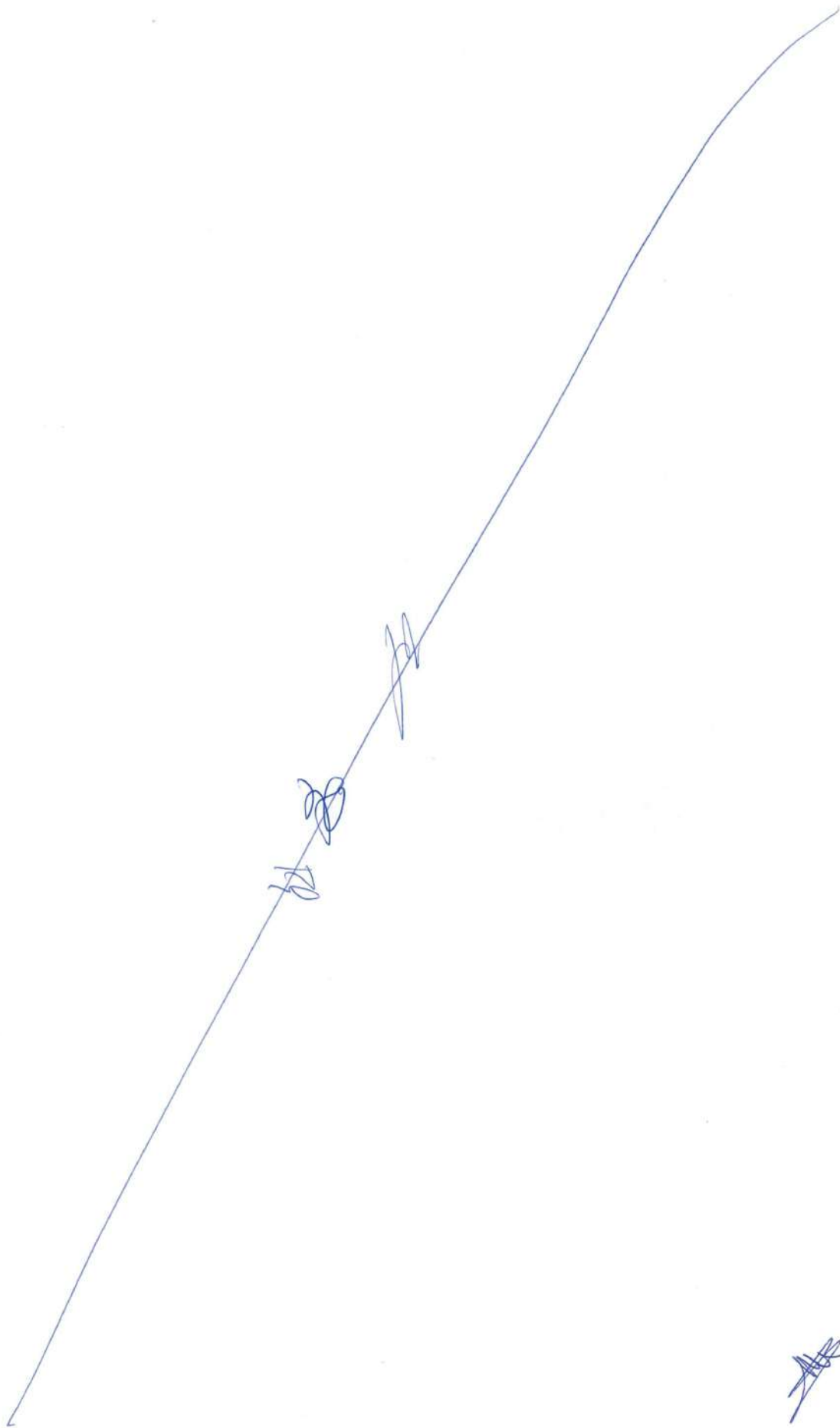
4.2	Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		19%	€ 0,00
	a)	RUP	20%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c)	Coordinatore **	50%	€ 0,00
	d)	Collaboratori	10%	€ 0,00
4.3	Coordinamento dei flussi informativi ^^		2%	€ 0,00
	a)	RUP	5%	€ 0,00
	b)	Coordinatore dei flussi informativi **	35%	€ 0,00
	c)	gestore dell'ambiente di condivisione dei dati **	30%	€ 0,00
	d)	gestore dei processi digitali **	30%	€ 0,00
4.4	Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità		30%	€ 0,00
	a)	RUP	20%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase	5%	€ 0,00
	c)	CRE - Collaudatore tecnico amministrativo **	50%	€ 0,00
	c.1)	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore) **	5%	€ 0,00
	f)	Collaudatore statico (se previsto) ** / *****	20%	€ 0,00
	g)	Collaboratori	5%	€ 0,00
NOTE				
NOTA 1 - Qualora non siano nominate o previste una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività, salvo quanto previsto alla NOTA 3. Qualora non sia prevista una intera attività (indicata con il doppio numero arabo (es. 1.1., 2.1., 4.2.) la relativa percentuale è ribaltata, in aumento, su quelle della medesima fase in modo proporzionale, salve eccezioni espresse (es.: ^, ^^)				
NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.				
NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.				
* Attività non prevista per lavori di importo inferiore a 150.000 €, e facoltativa per lavori compresi tra € 150.000 e la soglia UE, salva diversa valutazione della S.A. Se la attività non si viene svolta, la relativa percentuale è ripartita proporzionalmente sulle altre funzioni della medesima fase.				
^ Nei contratti di importo inferiore a euro 2milioni, nel PPP e nel caso in cui le stazioni appaltanti non adottino i metodi di cui all'allegato I.9 del Codice, le percentuali relative alla funzione incrementano dell'1% ciascuna le quote relative a progettazione di fattibilità ed esecutiva, nell'ambito della medesima fase.				
^^ Nei contratti di importo inferiore a euro 2milioni e nel caso in cui le stazioni appaltanti non adottino i metodi di cui all'allegato I.9 del Codice, le percentuali relative alla funzione incrementano dell'1% ciascuna le quote relative a progettazione di fattibilità ed esecutiva				
** In caso di esternalizzazione del servizio di ingegneria, laddove il medesimo sia di importo superiore a euro 500.000 o connotato da particolare importanza sotto il profilo qualitativo e quantitativo ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14, la relativa quota viene destinata a incentivazione del personale dell'Ente ed eventualmente della Centrale di committenza che hanno concorso alla fase di programmazione (1.1) alla fase di gara relativa all'affidamento del servizio di ingegneria (3.1) ed alla attività di direzione dell'esecuzione della fase di esecuzione del servizio di ingegneria (4.1) della Tabella "servizi e forniture". L'incentivo è liquidato secondo le percentuali della tabella "servizi e forniture" e non può superare la quota incentivabile conseguibile in base all'applicazione delle relative fasi della Tabella "servizi e forniture"; la restante quota non viene attribuita.				
*** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)				
**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL				
***** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo				

OGGETTO:				
CALCOLO INCENTIVO				
		IMPORTO BASE GARA		INCENTIVO
		€ -		€ -
		IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Importo inferiore a €221.000,00	€	-	2,0%	€ 0,00
Importo compreso tra € 221.000,00 e € 1.000.000,00	€	-	1,5%	€ 0,00
Importo superiore a € 1.000.000,00	€	-	1,0%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro			80,0%	€ 0,00
da ripartire per la formazione			20,0%	€ 0,00
RIPARTIZIONE INCENTIVO				
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI E FORNITURE	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE *			10%	€ 0,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		100%	€ 0,00
	a)	RUP	40%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase	50%	€ 0,00
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE			10%	0,00
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%	0,00
	a)	RUP	20%	0,00
	b)	Responsabile di fase	20%	0,00
	c)	Progettista	50%	0,00
	d)	Collaboratori	10%	0,00
3. FASE DI GARA * / **			40%	€ 0,00
3.1	Predisposizione dei documenti di gara		100%	€ 0,00
	a)	RUP	40%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase	50%	€ 0,00
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00
4. FASE DI ESECUZIONE			40%	€ 0,00
4.1	Direzione dell'esecuzione *		70%	€ 0,00
	a)	RUP	25%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase	15%	€ 0,00
	c)	DEC	35%	€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo ****	15%	€ 0,00
	d)	Collaboratori	10%	€ 0,00
4.2	Verifica di conformità		30%	€ 0,00
	a)	RUP	20%	€ 0,00
	b)	Responsabile di fase***	10%	€ 0,00
	c)	DEC ***	55%	€ 0,00
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) ***/****	5%	€ 0,00
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi art. 116, c. 5) */****	50%	€ 0,00
	e)	Collaboratori	10%	€ 0,00
NOTE				
NOTA 1 - Qualora non siano nominate o previste una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività, salvo quanto previsto alla NOTA 3. Qualora non sia prevista una intera attività (indicata con il doppio numero arabo (es. 1.1., 2.1., 4.2.) la relativa percentuale è ribaltata, in aumento, su quelle della medesima fase in modo proporzionale, salvo eccezioni espresse.				
NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.				
NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.				
* Le fasi o sottofasi contraddistinte dal simbolo (1.1; 3.1; 4.1) sono incentivabili anche nel caso di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 500.000 o connotato da particolare importanza sotto il profilo qualitativo e quantitativo ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14, con le risorse disponibili in base agli accantonamenti del quadro economico del contratto di lavori, per le attività e fasi contraddistinte dal simbolo ** nella apposita tabella "lavori". L'incentivo liquidabile non può superare la quota incentivabile conseguibile in base all'applicazione delle relative fasi della Tabella "servizi e forniture" con riferimento all'importo del servizio di ingegneria e architettura; la quota residua non viene attribuita e confluisce nel fondo 20%.				
** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)				
*** Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.				
**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC				









OGGETTO:			
CALCOLO INCENTIVO			
		IMPORTO BASE GARA	INCENTIVO
		€ -	€ -
	IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO
Importo inferiore a € 5.538.000,00	€ -	2,0%	€ 0,00
Importo compreso tra € 5.538.000,00 e € 20.000.000,00	€ -	1,2%	€ 0,00
Importo superiore a € 20.000.000,00	€ -	0,5%	€ 0,00
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro		80,0%	€ 0,00
da ripartire per la formazione		20,0%	€ 0,00
RIPARTIZIONE INCENTIVO			
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI	
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE		100%	€ 0,00
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE		10%	€ 0,00
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q,E; inserimento in programmazione)	20%	€ 0,00
	a) RUP	40%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	50%	€ 0,00
	c) Collaboratori	10%	€ 0,00
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali *		30%	€ 0,00
1.2	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	30%	€ 0,00
	c) Redattore DOCFAP	40%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
Redazione e aggiornamento del documento di indirizzo della programmazione		50%	€ 0,00
1.3	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	30%	€ 0,00
	c) Redattore DIP	40%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
2. FASE DI PROGETTAZIONE		20%	€ 0,00
2.1	Coordinamento dei flussi informativi ^	2%	€ 0,00
	a) RUP	5%	€ 0,00
	b) Coordinatore dei flussi informativi **	15%	€ 0,00
	c) gestore dell'ambiente di condivisione dei dati **	40%	€ 0,00
	d) gestore dei processi digitali **	40%	€ 0,00
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		29%	€ 0,00
2.2	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Progettista **	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
Redazione del progetto esecutivo		39%	€ 0,00
2.3	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Progettista **	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		5%	€ 0,00
2.4	a) Rup	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Coordinatore **	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
Verifica dei progetti ai fini della loro validazione e validazione		25%	€ 0,00
2.5	a) RUP [anche quale validatore]	40%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	10%	€ 0,00
	c) Verificatore **	45%	€ 0,00
	d) Collaboratori	5%	€ 0,00
3. FASE DI GARA ***		20%	€ 0,00
3.1	Predisposizione dei documenti di gara	100%	€ 0,00
	a) RUP	40%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	50%	€ 0,00
	c) Collaboratori	10%	€ 0,00
4. FASE DI ESECUZIONE		50%	€ 0,00
4.1	Direzione dei lavori	49%	€ 0,00
	a) RUP	25%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	15%	€ 0,00
	c) Direttore Lavori **	35%	€ 0,00
	c.1) Direttore operativo ****	12%	€ 0,00
	c.2) Ispettore di cantiere ****	8%	€ 0,00
	f) Collaboratori	5%	€ 0,00
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione		19%	€ 0,00
4.2	a) Rup	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	20%	€ 0,00
	c) Coordinatore * *	50%	€ 0,00
	d) Collaboratori	10%	€ 0,00
Coordinamento dei flussi informativi ^^		2%	€ 0,00
4.3	a) RUP	5%	€ 0,00
	b) Coordinatore dei flussi informativi **	35%	€ 0,00
	c) gestore dell'ambiente di condivisione dei dati **	30%	€ 0,00
	d) gestore dei processi digitali **	30%	€ 0,00
Collaudo tecnico amministrativo/regolare esecuzione o verifica di conformità		30%	€ 0,00
4.4	a) RUP	20%	€ 0,00
	b) Responsabile di fase	5%	€ 0,00
	c) CRE - Collaudatore tecnico amministrativo **	50%	€ 0,00
	Direttore dei lavori (solo in caso di collaudo, detraendo da collaudatore)	5%	€ 0,00
	c.1) **	5%	€ 0,00
	f) Collaudatore statico (se previsto) **/ *****	20%	€ 0,00
	g) Collaboratori	5%	€ 0,00
NOTE			
NOTA 1 - Qualora non siano nominate o previste una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività, salvo quanto previsto alla NOTA 3. Qualora non sia prevista una intera attività (indicata con il doppio numero arabo (es. 1.1., 2.1., 4.2.) la relativa percentuale è ribaltata, in aumento, su quelle della medesima fase in modo proporzionale, salve eccezioni espresse (es.: ^, ^^)			
NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.			
NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.			
* Attività non prevista per lavori di importo inferiore a 150.000 € e facoltativa per lavori compresi tra € 150.000 e la soglia UE, salva diversa valutazione della S.A. Se la attività non si viene svolta, la relativa percentuale è ripartita proporzionalmente sulle altre funzioni della medesima fase.			
^ Nei contratti di importo inferiore a euro 2milioni, nel PPP e nel caso in cui le stazioni appaltanti non adottino i metodi di cui all'allegato I.9 del Codice, le percentuali relative alla funzione incrementano dell'1% ciascuna le quote relative a progettazione di fattibilità ed esecutiva, nell'ambito della medesima fase.			
^^ Nei contratti di importo inferiore a euro 2milioni e nel caso in cui le stazioni appaltanti non adottino i metodi di cui all'allegato I.9 del Codice, le percentuali relative alla funzione incrementano dell'1% ciascuna le quote relative a progettazione di fattibilità ed esecutiva			
** In caso di esternalizzazione del servizio di ingegneria, laddove il medesimo sia di importo superiore a euro 500.000 o connotato da particolare importanza sotto il profilo qualitativo e quantitativo ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14, la relativa quota viene destinata a incentivazione del personale dell'Ente ed eventualmente della Centrale di committenza che hanno concorso alla fase di programmazione (1.1) alla fase di gara relativa all'affidamento del servizio di ingegneria (3.1) ed alla attività di direzione dell'esecuzione della fase di esecuzione del servizio di ingegneria (4.1) della Tabella "servizi e forniture". L'incentivo è liquidato secondo le percentuali della tabella "servizi e forniture" e non può superare la quota incentivabile conseguibile in base all'applicazione delle relative fasi della Tabella "servizi e forniture"; la restante quota non viene attribuita.			
*** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)			
**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Direttore dei lavori - La quota relativa è attribuita al RUP se non previsto DL			
***** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al Collaudatore tecnico amministrativo			

OGGETTO:					
CALCOLO INCENTIVO					
			IMPORTO BASE GARA		INCENTIVO
			€ -		€ -
		IMPORTO	PERCENTUALE INCENTIVAZIONE	INCENTIVO RELATIVO	
Importo inferiore a €221.000,00		€ -	2,0%	€ 0,00	
Importo compreso tra € 221.000,00 e € 1.000.000,00		€ -	1,5%	€ 0,00	
Importo superiore a € 1.000.000,00		€ -	1,0%	€ 0,00	
da ripartire tra i componenti del gruppo di lavoro			80,0%	€ 0,00	
da ripartire per la formazione			20,0%	€ 0,00	
RIPARTIZIONE INCENTIVO					
TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO			SERVIZI E FORNITURE		
IMPORTO COMPLESSIVO DA RIPARTIRE			100%	€ 0,00	
1. FASE DI PROGRAMMAZIONE *			10%	€ 0,00	
1.1	Programmazione spesa per investimenti (Q.E.; inserimento in programmazione)		100%	€ 0,00	
	a)	RUP	40%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase	50%	€ 0,00	
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
2. FASE DI PROGETTAZIONE			10%	0,00	
2.1	Redazione del progetto in fase unica		100%	0,00	
	a)	RUP	20%	0,00	
	b)	Responsabile di fase	20%	0,00	
	c)	Progettista	50%	0,00	
	d)	Collaboratori	10%	0,00	
3. FASE DI GARA * / **			40%	€ 0,00	
3.1	Predisposizione dei documenti di gara		100%	€ 0,00	
	a)	RUP	40%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase	50%	€ 0,00	
	c)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
4. FASE DI ESECUZIONE			40%	€ 0,00	
4.1	Direzione dell'esecuzione *		70%	€ 0,00	
	a)	RUP	25%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase	15%	€ 0,00	
	c)	DEC	35%	€ 0,00	
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo ****	15%	€ 0,00	
	d)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
4.2	Verifica di conformità		30%	€ 0,00	
	a)	RUP	20%	€ 0,00	
	b)	Responsabile di fase***	10%	€ 0,00	
	c)	DEC **	55%	€ 0,00	
	c1)	Assistente con funzioni di direttore operativo (se nominato) ***/****	5%	€ 0,00	
	d)	Verificatore di conformità (se nominato ai sensi art. 116, c. 5) */ ***	50%	€ 0,00	
	e)	Collaboratori	10%	€ 0,00	
NOTE					
NOTA 1 - Qualora non siano nominate o previste una o più figure (ad es. collaboratore, responsabile di fase, collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività, salvo quanto previsto alla NOTA 3. Qualora non sia prevista una intera attività (indicata con il doppio numero arabo (es. 1.1., 2.1., 4.2.) la relativa percentuale è ribaltata, in aumento, su quelle della medesima fase in modo proporzionale, salve eccezioni espresse.					
NOTA 2 - La percentuale di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderà dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.					
NOTA 3 - se una intera attività o una professionalità all'interno di una attività viene esternalizzata, la relativa percentuale non è attribuita, salvo diversamente indicato.					
* Le fasi o sottofasi contraddistinte dal simbolo (1.1; 3.1; 4.1) sono incentivabili anche nel caso di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a euro 500.000 o connotato da particolare importanza sotto il profilo qualitativo e quantitativo ai sensi dell'art. 32 dell'allegato II.14, con le risorse disponibili in base agli accantonamenti del quadro economico del contratto di lavori, per le attività e fasi contraddistinte dal simbolo ** nella apposita tabella "lavori". L'incentivo liquidabile non può superare la quota incentivabile conseguibile in base all'applicazione delle relative fasi della Tabella "servizi e forniture" con riferimento all'importo del servizio di ingegneria e architettura; la quota residua non viene attribuita e confluisce nel fondo 20%.					
** L'incentivo relativo alla fase di gara è soggetto a riduzione qualora la gara sia svolta avvalendosi dell'attività di una centrale unica di committenza - Riduzione del -25% (aliquota da applicare *0,75)					
*** Qualora sia nominato il verificatore di conformità ai sensi dell'art. 116, c. 5 del d.lgs. N. 36/2023, la percentuale del responsabile di fase è ridotta al 5%, quella del DEC è ridotta al 15% e quella dell'Assistente (se nominato) è ridotta a zero.					
**** Qualora non nominato la relativa quota è attribuita al DEC					